



COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria

Via Marconi 9

tel.0142/401400

fax.0142/401471

c.f.00458160066

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 28-10-2020**

OGGETTO	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TARIP (TASSA RIFIUTI CON TARIFFA A VOLUME) ANNO2020
---------	--

L'anno **duemilaventi** addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima convocazione, con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.

La seduta avviene in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020" del Decreto Sindacale n.1 del 15/04/2020, e del DPCM 18/10/2020;

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

I CONSIGLIERI	Presente - Assente
Musso Maria Luisa	Presente in videoconferenza
Berra Paola	Presente in videoconferenza
Nardiello Bruno	Presente in videoconferenza
Gatti Davide	Presente in videoconferenza
Genovese Luigina	Presente in videoconferenza
Di Cosmo Angelo	Presente in videoconferenza
Corino Pierangelo	Presente in videoconferenza
Maggiorotti Davide	Presente in videoconferenza
Bellistri Giovanni	Presente in videoconferenza
Novarino Angelo	Presente in videoconferenza
Scarpino Francesco	Presente in videoconferenza

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sante Palmieri, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Musso Maria Luisa assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo tra l'altro che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di tale approvazione, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Terruggia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Consorzio Casalese Rifiuti CCR, come previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 ;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, il quale espone un costo complessivo di € 118.818,14 IVA compresa;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito Consorzio Casalese Rifiuti, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 15.10.2020;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

- prima rata: scadenza 31 agosto 2020 e

- seconda rata: scadenza 31 ottobre 2020 pari all' 80% del dovuto con tariffe 2019

- terza rata conguaglio: scadenza 31 dicembre 2020 pari al 20% oltre al conguaglio delle tariffe PEF 2020

- rata svuotamenti minimi e conguagli: scadenza 27 febbraio 2021

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18/4/2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 1/1/2017;
- il Comune di Terruggia partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati, denominato "TARIP", avente natura tributaria e non corrispettiva a far data dal 01.01.2018;

VISTI:

- la legge n. 147/2013 - art.1 comma 668 che recita "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"
- il D.M. 20 aprile 2017, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 667 della sopra citata Legge 147/2013, che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso;
- il tributo TARIP è istituito, come la TARI, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito;
- le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

- Ai sensi del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge n. 157 del 19.12.2019) i Comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2020 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd.”metodo normalizzato” di cui al DPR 158/99.

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dal Consorzio Casalese Rifiuti, Ente Territorialmente Competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali, non è più di fatto il riferimento della tariffa e che nella deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF il riferimento al costo standard è utilizzato, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche nel caso in cui l’ETC ritenga necessario il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, circostanza non ricorrente nel Comune di Terruggia;

Preso atto che:

la suddivisione dei costi tra utenze viene confermata nella misura del:

- costi fissi: 84% utenze domestiche e 16% utenze non domestiche
- costi variabili: 84% utenze domestiche e 16% utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	_____ 1,70 _____	-
- coefficiente recupero della produttività:	_____ 0,10 _____	+
- coefficiente QL	_____ 0,00 _____	+
- coefficiente PG	_____ 0,00 _____	=
Limite massimo di variazione annuale	_____ 1,60 _____	

Crescita entrate 2020/2019 _____ **- 0,995** _____

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 28.07.2020, di approvazione scadenze del pagamento della rate tari per il 2020 che così stabiliva: “.....che la riscossione della TARI anno d’imposta 2020 dovrà essere effettuata in quattro rate, così distinte:

- **prima rata: scadenza 31 agosto 2020 e**
- **seconda rata: scadenza 31 ottobre 2020 pari all’ 80% del dovuto con tariffe 2019**
- **terza rata conguaglio: scadenza 31 dicembre 2020 pari al 20% oltre al conguaglio delle tariffe PEF 2020**
- **rata svuotamenti minimi e conguagli: scadenza 27 febbraio 2021**

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto l'art. 106, co. 3-bis, del d.l. 34/2020, secondo il quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

Dato atto che con Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con modificazioni con la Legge 27 del 24/04/2020 – art. 107 comma 2 - così come variato da ultimo dalla legge di conversione del decreto rilancio (legge 77 del 17/07/2020) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020 (con pubblicazione dal 14.10 al 28.10), **successivamente prorogato al 31 ottobre 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020;**

VISTO il Regolamento TARIP, approvato con la deliberazione propria n. 27 del 21.12.2017 sopra richiamata, al quale è allegato il metodo di calcolo (elaborato ai sensi del D.P.R. 158 del 27.04.1999 - metodo normalizzato) della tariffa, come previsto dall'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, suddivisa in quota fissa, quota variabile e tariffa a volume, articolata in utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonché la quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato

DATO ATTO che:

- sulla scorta del Piano Finanziario (allegato "A") e dei prospetti di elaborazione tariffe (allegato "B"), il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 118.881,14 suddivisi come segue:
 - costi fissi: **€ 80.579,38**
 - costi variabili: **€ 23.404,30**
 - costi variabili puntuali: **€ 14.834,47**

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con Voti unanimi e favorevoli , espressi per appello nominale

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dal Consorzio Casalese rifiuti, con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 15.10.2020;

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di confermare la scadenza delle rate TARI 2020 come definita dalla deliberazione n. 15 del 28.07.2020, dando atto che con la rata scadente il 31.12.2020 verrà conguagliato l'importo delle quote fissa e variabile dovute per l'anno 2020 a seguito dell'adeguamento di cui al presente atto;
- 5) di determinare la tariffa a volume che è calcolata in base al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI per anno solare, fatto salvo l'addebito della soglia minima calcolata sia per le utenze domestiche che non domestiche come da prospetto allegato ;
- 6) di stabilire il peso specifico del rifiuto indifferenziato pari a 0,1170 Kg/litro;
- 7) di stabilire il costo/Kg pari ad € 0,2119;
- 8) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5%;
- 10) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12) di stabilire per le UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per appello nominale:

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Musso Maria Luisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sante Palmieri

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Lì 23-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Musso Antonella

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Lì 23-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Musso Antonella

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Lì 23-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Musso Antonella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Terruggia, 30-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Musso Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Terruggia, 28-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palmieri Sante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Terruggia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Palmieri Sante

